

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento recante la disciplina del fondo per le cattedre universitarie

[Cons. Stato, sez. atti norm., 4 novembre 2016, n. 2303 – Pres. Carbone, Est. Toscano](#)

Università – Disciplina del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» – Decreto attuativo – Parere del Consiglio di Stato

La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso, nei sensi di cui in motivazione, il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'art. 1, commi 207-212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (1)

(1) Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina del c.d. Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta istituito ai sensi dell'art. 1, commi 207-212, della legge di stabilità 2016.

Il contesto normativo e gli obiettivi della riforma

Il parere prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo, anche con riferimento a precedenti analoghe esperienze.

Come già evidenziato in sede di parere reso sulla riforma degli enti pubblici di ricerca (cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, 25 ottobre 2016, n. 2210 *Link*), la sezione consultiva evidenzia come sia in corso un più ampio programma finalizzato a rafforzare il capitale umano impegnato nella ricerca con misure atte a favorire anche il cosiddetto “rientro dei cervelli” in Italia.

In tale contesto tale nuovo fondo è diretto - in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 - a finanziare il reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, selezionati tramite procedure nazionali; si rivolge sia agli studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico impegnati in Italia e all'estero in attività di ricerca e d'insegnamento, i quali aspirino a entrare nel ruolo o dei professori ordinari o associati nelle università italiane, sia a quei professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che intendano fruire della mobilità inter-atenei.

Il dPCM in questione è teso quindi a disciplinare la definizione di tutti gli elementi necessari per realizzare il reclutamento.

Lo schema di regolamento.

Il parere evidenzia i seguenti punti principali dello schema di decreto:

a) la riorganizzazione dei settori concorsuali di riferimento per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che vengono ricondotti alle 25 aree definite dallo

European Research Council, (c.d. aree ERC), istituzione la cui missione è quella di favorire lo sviluppo della ricerca di elevata qualità;

b) la previsione di una procedura nazionale di selezione, distinta per ciascuna area ERC, alla quale possono partecipare a domanda i candidati che aspirino alla chiamata diretta per la prima e la seconda fascia di professore universitario; la valutazione dei candidati e dei titoli dagli stessi prodotti è affidata a venticinque commissioni nazionali (una per ogni area ERC), ciascuna di tre membri;

c) lo svolgimento in due fasi della valutazione dei candidati: la prima, volta a determinare l'ammissibilità del candidato alla selezione sulla base del *curriculum vitae et studiorum*; la seconda, diretta a stabilire il profilo scientifico del candidato e incentrata sulla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e dei progetti di ricerca; per ciascun candidato, il giudizio finale è espresso con un punteggio da 0 a 100, previa acquisizione di un parere *pro veritate* reso da soggetti esterni alle medesime commissioni, in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizione equivalente;

Le osservazioni.

In linea generale, il parere sottopone all'attenzione del Governo alcune questioni di estremo rilievo che meritano un approfondimento ulteriore, anche al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare al testo prima della sua approvazione.

Tali questioni riguardano i seguenti ambiti fondamentali:

d) rispetto dell'autonomia universitaria;

e) carattere sperimentale e straordinario del reclutamento;

f) particolare *status* del professore universitario reclutato con la procedura in questione;

g) riordino dei settori concorsuali secondo le aree ERC.

Ognuna di tali questioni viene fatta oggetto di specifico approfondimento nel parere, all'esito del quale sono state formulate pertinenti condizioni e osservazioni, norma per norma, volte a migliorare l'efficacia del particolare meccanismo di reclutamento, ad assicurarne la compatibilità con i principi costituzionali (in particolare con quello dell'autonomia universitaria) e la coerenza con il sistema vigente, che già prevede il reclutamento per chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Per completezza si segnala:

h) in tema di c.d. chiamata diretta T.a.r. per il Lazio, sez. III, 10 aprile 2013, n. 3602, in *Foro amm.- TAR*, 2013, 4, 1216; Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2005, n. 2910, in *Foro amm. - C.d.S.*, 2005, 6, 1821.

i) in tema di autonomia universitaria e relativi effetti, Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 1778, in *Foro Amm. - Cd.S.*, 2015, 4, 1097; Corte cost., 28 marzo 2014, n. 60, in *Giurisprudenza costituzionale* 2014, 2, 1292.